

COMUNE DI CEVIO

Regolamento organico dell'Azienda comunale acqua potabile

Questo documento contiene:	pagina
A) Indice degli articoli del Regolamento comunale	I-II
B) ROAAP	1-12

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO ORGANICO
DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE**

CAPITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Principio
- Art. 2 Scopo e campo d'applicazione
- Art. 3 Erogazione dell'acqua

CAPITOLO II Organizzazione dell'Azienda

- Art. 4 Organi
- Art. 5 Competenze

CAPITOLO III Sorveglianza delle infrastrutture dell'Azienda

- Art. 6 Nomina
- Art. 7 Competenze
- Art. 8 Manuale AQUATI
- Art. 9 Indennità

CAPITOLO IV Impianti di distribuzione

- Art. 10 Piano generale dell'acquedotto
- Art. 11 Rete di distribuzione
- Art. 12 Condotte principali
- Art. 13 Condotte di distribuzione
- Art. 14 Condotte private
- Art. 15 Realizzazione delle condotte
- Art. 16 Uso dei fondi privati e servitù

CAPITOLO V Allacciamenti privati

- Art. 17 Definizione
- Art. 18 Domanda di allacciamento
- Art. 19 Tracciato e caratteristiche
- Art. 20 Condizioni tecniche
- Art. 21 Servitù
- Art. 22 Esecuzione
- Art. 23 Costi
- Art. 24 Debitore della tassa di allacciamento
- Art. 25 Proprietà
- Art. 26 Manutenzione
- Art. 27 Rinuncia all'allacciamento

CAPITOLO VI Installazioni private

- Art. 28 Esecuzione
- Art. 29 Prescrizioni tecniche
- Art. 30 Collaudo
- Art. 31 Controlli

- Art. 32 Manutenzione e sostituzione
Art. 33 Pericolo di gelo

CAPITOLO VII Fornitura dell'acqua

- Art. 34 Obbligo d'allacciamento ed utilizzo
Art. 35 Allacciamenti provvisori
Art. 36 Forniture speciali soggette ad autorizzazione
Art. 37 Fornitura a grandi consumatori
Art. 38 Modalità di fornitura
Art. 39 Limitazione della fornitura
Art. 40 Durata e disdetta dell'abbonamento
Art. 41 Successioni
Art. 42 Modifiche agli impianti
Art. 43 Responsabilità dell'Azienda
Art. 44 Responsabilità del titolare e dell'utente
Art. 45 Divieto di cessione dell'acqua
Art. 46 Prelievo abusivo

CAPITOLO VIII Finanziamento dell'Azienda

- Art. 47 Autonomia finanziaria
Art. 48 Contributi comunali

CAPITOLO IX Tariffario

- Art. 49 Tasse di allacciamento
Art. 50 Allacciamenti speciali
Art. 51 Tassa di uso temporaneo
Art. 52 Tasse di utilizzazione
Art. 53 Notifica delle tasse, richiami e procedura esecutiva
Art. 54 Cauzioni
Art. 55 Interruzione della fornitura

CAPITOLO X Multe, contestazioni e procedura

- Art. 56 Infrazioni
Art. 57 Reclami
Art. 58 Ricorso

CAPITOLO XI Disposizioni finali

- Art. 59 Diritto suppletorio
Art. 60 Entrata in vigore
Art. 61 Abrogazioni

Regolamento organico dell’Azienda comunale acqua potabile

(del 17 dicembre 2007)

CAPITOLO I Disposizioni generali

Principio	Art. 1 In applicazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (di seguito: LMSP) è istituita l’Azienda comunale dell’acqua potabile del Comune di Cevio (di seguito: Azienda), ente di diritto pubblico senza personalità giuridica.
Scopo e campo d’applicazione	Art. 2 Il presente Regolamento disciplina la gestione e l’amministrazione delle infrastrutture comunali di distribuzione dell’acqua potabile, in particolare la loro costruzione, l’esercizio, la manutenzione, la sorveglianza ed il finanziamento, e regola i rapporti con gli utenti.
Erogazione dell’acqua	Art. 3 ¹ L’Azienda è tenuta a fornire acqua potabile per uso pubblico e privato, domestico, artigianale, industriale ed agricolo nel comprensorio comunale, secondo la capacità dei suoi impianti. ² Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del piano regolatore comunale, al di fuori del quale l’Azienda non ha obblighi di fornitura. ³ In assenza di impegni tecnici o finanziari non giustificabili, eventuali deroghe possono essere concesse laddove la rete lo permette, a condizione che sia garantita la partecipazione dei proprietari interessati. Le relative tasse dovranno essere contenute entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

CAPITOLO II Organizzazione dell’Azienda

Organi	Art. 4 ¹ Gli organi dell’Azienda sono: a) il Consiglio comunale; b) il Municipio; c) la Commissione di revisione.
Competenze	Art. 5 ¹ Gli organi dell’Azienda esercitano le competenze loro attribuite dalla LMSP ed applicano per analogia i compiti loro attribuiti dalla Legge organica comunale (di seguito: LOC) e dal Regolamento organico comunale (di seguito: ROC). ² La gestione tecnica dell’Azienda è affidata all’Ufficio tecnico, sotto la vigilanza del municipale responsabile. I rapporti tra capodicastero ed Ufficio tecnico vengono regolati da direttive interne.

³ La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

CAPITOLO III Sorveglianza delle infrastrutture dell'Azienda

Nomina	Art. 6 Il Municipio designa per l'azienda uno o più sorveglianti.
Competenze	<p>Art. 7 Al sorvegliante sono assegnati i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conoscere gli impianti di captazione, distribuzione ed il loro funzionamento; b) sorvegliare e pulire tutte le prese ed i bacini quando necessario, ma almeno una volta in primavera ed una volta in autunno; c) sorvegliare e pulire tutte le fontane pubbliche quando necessario, ma almeno due volte l'anno; d) eseguire ispezioni speciali dopo gravi intemperie o in caso di giustificati reclami sulla qualità dell'acqua erogata, facendo rapporto all'Ufficio tecnico, circa i danni riscontrati e le riparazioni da effettuarsi; e) annunciare tempestivamente ogni guasto che dovesse constatare o che gli venisse segnalato; f) provvedere alle riparazioni ed agli adattamenti in caso di urgenza; g) segnalare all'Ufficio tecnico eventuali migliorie necessarie al servizio pubblico e lavori necessari per la manutenzione degli impianti h) sorvegliare eventuali abusi di utilizzo dell'acqua o allacciamenti non autorizzati; i) partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento per sorveglianti di acquedotti; j) custodia delle diverse chiavi di accesso alle infrastrutture e degli attrezzi che ha in consegna; k) esecuzione di attività puntuali indicategli dal responsabile dell'Ufficio tecnico.
Manuale AQUATI	<p>Art. 8 ¹ Il sorvegliante esegue annualmente le misurazioni ed i controlli secondo i disposti di legge e del manuale AQUATI.</p> <p>² Egli è tenuto ad annotare su di un apposito registro la data di ogni pulizia e controllo secondo il manuale AQUATI.</p>
Indennità	Art. 9 ¹ Al sorvegliante, se non già impiegato quale dipendente comunale, viene corrisposta un'equa retribuzione riferita alla tariffa SUISSETEC.

CAPITOLO IV Impianti di distribuzione

Piano generale dell'acquedotto	Art. 10 ¹ La rete di distribuzione dell'Azienda è attuata in base al piano generale dell'acquedotto (di seguito: PGA), che di regola corrisponde al perimetro della zona edificabile.
---------------------------------------	---

² Le condotte sono di norma posate sull'area pubblica.

Rete di distribuzione	<p>Art. 11 ¹ La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.</p> <p>² I costi d'investimento per la posa della rete di distribuzione, come pure quelli inerenti la sua manutenzione, sono sopportati dall'Azienda.</p>
Condotte principali	<p>Art. 12 ¹ Sono considerate condotte principali quelle che alimentano la rete di distribuzione.</p> <p>Esse fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione del piano di urbanizzazione comunale ed in conformità al PGA.</p>
Condotte di distribuzione	<p>Art. 13 Sono considerate condotte di distribuzione quelle posate all'interno della zona da servire, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento.</p> <p>Esse servono allo sviluppo dei fondi.</p>
Condotte private	<p>Art. 14 ¹ Sono considerate condotte private quelle che, partendo da una condotta principale di distribuzione, servono uno o più edifici o strutture di proprietà privata.</p>
Realizzazione delle condotte	<p>Art. 15 L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte principali e di distribuzione, secondo le prescrizioni legali e conformemente alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (di seguito: SSIGA).</p>
Uso dei fondi privati e servitù	<p>Art. 16 ¹ Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere le servitù relative all'installazione ed alla manutenzione delle condotte necessarie, delle saracinesche e degli idranti necessari.</p> <p>Egli deve inoltre permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.</p> <p>² La costituzione di tali diritti reali è iscritta a Registro fondiario a spese dell'Azienda.</p> <p>³ Restano riservate le disposizioni del Codice Civile, in particolare gli artt. 676, 691 e 742.</p>

CAPITOLO V Allacciamenti privati

Definizione	<p>Art. 17 L'allacciamento degli immobili è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.</p>
Domanda di allacciamento	<p>Art. 18 ¹ Per ogni nuovo allacciamento il proprietario del fondo dovrà inoltrare una domanda di allacciamento all'Azienda.</p> <p>² La domanda, corredata da uno schema idraulico dell'impianto e dall'estratto mappa indicante l'esatta ubicazione dell'allacciamento, il</p>

diametro del tubo, dovrà pure indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori.

³ Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento.

⁴ L'Azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come pure alle specifiche direttive della SSIGA.

⁵ Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Al termine di simili interventi il titolare dovrà trasmettere all'Azienda un piano indicante il tracciato della condotta posata sul suolo privato.

**Tracciato
e caratteristiche**

Art. 19 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.

**Condizioni
tecniche**

Art. 20 ¹ Ogni stabile deve di regola avere il proprio allacciamento.

² Eccezionalmente l'Azienda può autorizzare un allacciamento comune per più edifici o più allacciamenti per un medesimo fondo.

³ Ogni fondo deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Servitù

Art. 21 ¹ Il titolare dell'allacciamento si impegna a consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo ad ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, la manutenzione ed il controllo degli impianti, nonché l'occupazione provvisoria del sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

² Qualora l'allacciamento transitasse sul fondo di terzi, la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati, la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari e la conseguente iscrizione all'Ufficio dei registri compete al titolare dello stabile da allacciare

³ Tutte le spese derivanti dalla servitù sono integralmente a carico di chi richiede l'allacciamento.

Esecuzione

Art. 22 Il proprietario del fondo deve fare eseguire l'allacciamento da installatori autorizzati, secondo le prescrizioni SSIGA e le condizioni contenute nell'autorizzazione di allacciamento.

Costi

Art. 23 ¹ I costi della condotta di allacciamento sino al confine di proprietà, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, i costi di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono a carico dell'Azienda. L'indennizzo per il dispositivo d'interruzione e la condotta sull'area privata sono a carico del titolare dell'allacciamento.

² In casi particolari, i singoli beneficiari possono essere chiamati a partecipare alle spese per la posa di condotte di distribuzione.

**Debitore della
tassa di allacciamento**

Art. 24 Il debitore della tassa unica di allacciamento è il proprietario del fondo al momento della domanda di allacciamento.

Proprietà

Art. 25 La parte di allacciamento sull'area pubblica ed il dispositivo di interruzione, rimangono di proprietà dell'Azienda.
La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Manutenzione

Art. 26 ¹ La manutenzione e la sostituzione degli allacciamenti devono essere eseguiti da installatori autorizzati, secondo le prescrizioni della SSIGA, su area pubblica a spese dell'Azienda fino al dispositivo d'interruzione escluso e su area privata a spese del titolare dell'allacciamento.

² Nei casi di comprovata necessità e/o qualora l'allacciamento non fosse più conforme alle vigenti normative oppure nel caso la vetustà dell'allacciamento potesse implicare perdite d'acqua a danno dell'Azienda, quest'ultima è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento, a spese del titolare.

³ Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua dovranno essere immediatamente segnalati all'Azienda.

⁴ Se, in seguito ad un ampliamento dello stabile, l'allacciamento risultasse sottodimensionato, questo dovrà essere potenziato o sostituito, previa autorizzazione.

⁵ Qualora il titolare dell'allacciamento non dovesse ottemperare alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e la sua sostituzione, è data facoltà all'Azienda di interrompere l'erogazione dell'acqua, previa assegnazione di un ultimo termine di dieci giorni per il pagamento.

In questo caso sarà tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

**Rinuncia
all'allacciamento**

Art. 27 Il proprietario che intende rinunciare ad un allacciamento deve darne comunicazione all'Azienda almeno tre mesi prima.

² L'Azienda provvederà all'interruzione dell'allacciamento con eventuali spese a carico dell'utente.

CAPITOLO VI Installazioni private

Esecuzione

Art. 28 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire a proprie spese le installazioni private.

Prescrizioni tecniche	Art. 29 Tutte le installazioni dopo la saracinesca d'entrata devono essere eseguite secondo le direttive emanate dalla SSIGA ed eventuali prescrizioni dell'Azienda.
Collaudo	<p>Art. 30 ¹ L'Azienda, o una persona da essa incaricata, esegue il collaudo a scavo aperto di ogni installazione privata prima della sua messa in esercizio.</p> <p>² Il collaudo non libera l'esecutore dalla sua responsabilità e garanzia.</p> <p>³ Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.</p> <p>⁴ Il Municipio preleva una tassa di collaudo.</p>
Controlli	<p>Art. 31 ¹ L'Azienda deve poter in ogni tempo avere accesso alle installazioni private per effettuare i controlli ritenuti necessari.</p> <p>² Essa può ordinare al proprietario la messa in regola del proprio impianto qualora questo sia stato eseguito in modo non conforme o in caso di una sua cattiva manutenzione.</p> <p>³ Qualora il titolare non provvedesse ad eseguire gli interventi ordinati dall'Azienda, questa potrà fare eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere la fornitura di acqua garantendo una minima erogazione per le esigenze vitali.</p>
Manutenzione e sostituzione	<p>Art. 32 ¹ Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale fino e compreso il dispositivo di interruzione.</p> <p>² L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura. Se entro un congruo termine l'obbligato non desse seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà fare eseguire le trasformazioni suddette a spese del titolare dell'allacciamento oppure interrompere la fornitura di acqua garantendo una minima erogazione per le esigenze vitali.</p>
Pericolo di gelo	Art. 33 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di ogni eventuale danno e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

CAPITOLO VII Fornitura d'acqua

Obbligo d'allacciamento ed utilizzo	Art. 34 ¹ I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda, a meno che non dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni.
--	--

² L'utente ha diritto di consumare l'acqua unicamente per gli usi per il quale è abbonato.

A colui che utilizza illegalmente l'acqua, il Municipio potrà, oltre ad infliggere la multa, imporre il ripristino di una situazione conforme all'autorizzazione dell'Azienda.

**Allacciamenti
provvisori**

Art. 35 La fornitura d'acqua per cantieri, manifestazioni o altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessitano di una specifica autorizzazione dell'Azienda e sono soggetti ad una tassa unica determinata dal Municipio, entro i limiti previsti dal tariffario del presente Regolamento.

**Forniture speciali
soggette
ad autorizzazione**

Art. 36 ¹ La fornitura di volumi importanti e con punte di prelievo straordinario, come ad esempio piscine, autolavaggi, installazioni di refrigerazione e di climatizzazione, è soggetta ad autorizzazione speciale.

² L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata per tali installazioni, di assoggettarla a condizioni speciali e di applicare una tassa d'uso, determinata dal Municipio entro i limiti previsti dal tariffario del presente Regolamento.

³ Le piscine di capacità di almeno m³ 15 devono essere munite di un impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua e potranno essere riempite una sola volta l'anno, salvo autorizzazione diversa.

**Fornitura a
grandi consumatori**

Art. 37 ¹ L'Azienda può fornire acqua a grandi consumatori pubblici e privati, previa convenzione che fissi modalità, condizioni e tariffe di tale fornitura.

² È data facoltà al Municipio di imporre ai grandi consumatori l'installazione di un contatore.

Le tariffe sono quelle previste del presente Regolamento.

**Modalità di
fornitura**

Art. 38 ¹ L'acqua viene di principio fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

² L'Azienda non garantisce tuttavia la costanza e la continuità della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

³ In caso di adattamenti o cambiamenti della pressione entro limiti normali, il titolare dovrà procedere a proprie spese ai necessari accorgimenti per eliminare eventuali inconvenienti.

**Limitazione
della fornitura**

Art. 39 ¹ L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua in caso di:

- a) forza maggiore;
- b) carenza d'acqua;
- c) guasti alle condutture;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento;
- e) altri giustificati motivi.

² L'Azienda provvede, nel limite del possibile, a limitare le interruzioni.

³ Le limitazioni ed interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti e non danno diritto al titolare di pretendere un indennizzo sotto qualsiasi forma.

Durata e disdetta dell'abbonamento

Art. 40 ¹ Ogni abbonamento avrà la durata di un anno e gli abbonamenti concessi nel corso dell'anno saranno calcolati per il pagamento a partire dal mese della concessione sulla base di una tassa mensile, pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

² Se una delle parti non darà disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza, l'abbonamento si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno.

I costi conseguenti la disdetta sono a carico della parte che l'ha richiesta.

³ In caso di sospensione della fornitura, la tassa verrà rimborsata *pro rata temporis* a partire dal mese successivo all'interruzione.

⁴ Un abbonato può, previa richiesta scritta, sospendere o ripristinare un abbonamento.

Successioni

Art. 41 ¹ I trapassi di proprietà devono essere notificati all'Azienda e, fino al momento della notifica, il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente del pagamento delle tasse arretrate.

² Eventuali costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, saranno addebitati al titolare dell'allacciamento.

Modifiche agli impianti

Art. 42 ¹ Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate all'Azienda preventivamente e per iscritto.

² Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, saranno addebitati al titolare dell'allacciamento.

Responsabilità dell'Azienda

Art. 43 ¹ È esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda nei casi di interruzione o mancata erogazione dell'acqua che dovesse comportare danni diretti o indiretti di ogni natura.

² Nei casi di interruzione è compito dell'utente prendere ogni misura atta ad evitare danni derivanti dal ripristino dell'erogazione dell'acqua.

Responsabilità del titolare e dell'utente

Art. 44 ¹ Il titolare dell'allacciamento e/o l'utente rispondono nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, insufficiente sorveglianza o manutenzione delle installazioni.

² Il titolare dell'allacciamento è responsabile per gli atti dei suoi conduttori, nonché di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le installazioni.

Divieto di cessione dell'acqua **Art. 45** È vietato al titolare dell'allacciamento ed all'utente cedere l'acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni ed aprire saracinesche d'arresto piombate, senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Prelievo abusivo **Art. 46** Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.

CAPITOLO VIII Finanziamento dell'Azienda

Autonomia finanziaria **Art. 47** ¹ L'Azienda, che applica i principi dell'equivalenza, della copertura dei costi e della causalità, deve essere finanziariamente autosufficiente.

² La copertura di tutte le spese dell'Azienda, in particolare relative alla costruzione, alla manutenzione, alla miglioria ed alla gestione delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua, è assicurata da:

- a) tasse di allacciamento;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) tasse per forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) contributi comunali;
- f) altre partecipazioni di terzi.

Contributi comunali **Art. 48** ¹ Qualora il Comune dovesse procedere all'esecuzione di opere che rendano necessaria la realizzazione, lo spostamento o la sostituzione di condotte principali e di distribuzione, esso si assumerà l'onere che ne deriva, con l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) spostamenti di condotte esistenti per far posto ad altre infrastrutture sono interamente a carico del Comune e sono eseguite a cura dell'Azienda;
- b) sostituzioni di condotte principali e di distribuzione in concomitanza con lavori intrapresi dal Comune stesso o da altri enti pubblici, sono a carico del Comune o dell'ente pubblico tutte le opere di scavo e di pavimentazione, mentre è a carico dell'Azienda l'onere derivante dalla fornitura e dalla messa in opera del nuovo impianto;
- c) costruzioni tronchi di condotta necessari per l'urbanizzazione di nuove zone devono essere eseguite, in conformità col PGA, a carico del Comune; il nuovo impianto diventa proprietà dell'Azienda a lavori ultimati, dopo il collaudo.

² Per prestazioni speciali, quali le spese per idranti, la fornitura d'acqua per fontane, lavaggio delle strade, delle fognature, ecc., il Comune versa all'Azienda un contributo adeguato.

CAPITOLO IX
Tariffario

Tasse di allacciamento **Art. 49** ¹ Ogni nuovo allacciamento è soggetto al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti.

² L'importo delle tasse è definito dalla seguente tabella.

Tipo di allacciamento	Tassa di allacciamento		
Edifici abitativi unifamigliari	SFr.	1'000.00	
Edifici abitativi plurifamigliari	SFr.	1'000.00	oltre SFr. 200.00 per appartamento
Stabili abitativi, industriali, commerciali	SFr.	1'000.00	oltre SFr. 200.00 per spazio indipendente
Stabili agricoli, fondi, ricoveri per animali e simili	SFr.	500.00	

Allacciamenti speciali **Art. 50** ¹ Sono considerati allacciamenti speciali le richieste per una o più costruzioni situate in luoghi discosti fuori dalle zone edificabili.

² La diramazione rimane di proprietà dell'Azienda.

Tassa di uso temporaneo **Art. 51** ¹ Per i lavori di costruzione, trasformazione o ampliamento sono dovute le seguenti tasse uniche di consumo:
- costruzioni fino a m³ 1000, Fr. 250.--;
- costruzioni fino oltre m³ 1000, Fr. 500.--.

² L'importo viene calcolato sui volumi SIA indicati nel modulo della domanda di costruzione e la tassa è dovuta dal proprietario del fondo.

Tasse d'utilizzazione **Art. 52** ¹ L'utilizzazione dell'acqua è soggetta al pagamento di una tassa annua, composta da una tassa base e da una tassa di consumo oppure da una tassa unica, definita dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei criteri della seguente tabella.

Tipo di utente	Minimo (IVA escl.)	Massimo (IVA escl.)
Abitazioni primarie		
tassa base	SFr. 150.00	SFr. 300.00
tassa di consumo per ogni persona maggiorenne (studenti fino a 25 anni esclusi)	SFr. 50.00	SFr. 100.00
Abitazioni secondarie		
tassa base	SFr. 150.00	SFr. 300.00
tassa per ogni posto letto	SFr. 25.00	SFr. 50.00
Uffici pubblici e privati		
tassa base	SFr. 100.00	SFr. 300.00
tassa di consumo da 1 a 3 unità lavorative	SFr. 20.00	SFr. 40.00
tassa di consumo da 4 a 9 unità lavorative	SFr. 50.00	SFr. 100.00
tassa di consumo da e oltre 10 unità lavorative	SFr. 110.00	SFr. 200.00
Esercizi pubblici, agriturismi, affittacamere e simili		
tassa base	SFr. 300.00	SFr. 600.00
tassa di consumo per ogni posto a sedere interno	SFr. 10.00	SFr. 30.00
tassa di consumo per ogni posto a sedere esterno	SFr. 5.00	SFr. 15.00
tassa di consumo per ogni posto letto	SFr. 10.00	SFr. 30.00

Tipo di utente	Minimo (IVA escl.)	Massimo (IVA escl.)
Aziende, stabili e fondi ad uso agricolo		
tassa base	SFr. 100.00	SFr. 300.00
tassa di consumo per ogni UBG	SFr. 5.00	SFr. 20.00
Scuole, istituti ed altre strutture simili		
tassa di base	SFr. 300.00	SFr. 600.00
tassa di consumo da 1 a 10 utenti	SFr. 50.00	SFr. 90.00
tassa di consumo da 11 a 20 utenti	SFr. 100.00	SFr. 190.00
tassa di consumo da e oltre 21 utenti	SFr. 200.00	SFr. 300.00
Stabili commerciali, artigianali, ateliers e simili		
tassa base per azienda a basso consumo	SFr. 100.00	SFr. 300.00
tassa base per azienda a medio consumo	SFr. 200.00	SFr. 400.00
tassa base per azienda ad alto consumo	SFr. 300.00	SFr. 500.00
tassa di consumo da 1 a 3 unità lavorative	SFr. 20.00	SFr. 40.00
tassa di consumo da 4 a 9 unità lavorative	SFr. 50.00	SFr. 100.00
tassa di consumo da e oltre 10 unità lavorative	SFr. 110.00	SFr. 200.00
Stabili legati all'attività industriale		
tassa base	SFr. 400.00	SFr. 600.00
tassa di consumo da 1 a 10 unità lavorative	SFr. 50.00	SFr. 100.00
tassa di consumo da 11 a 30 unità lavorative	SFr. 100.00	SFr. 200.00
tassa di consumo da e oltre 31 unità lavorative	SFr. 200.00	SFr. 400.00
Grandi consumatori con contatore (art. 37 ROAAP)		
tassa base	SFr. 300.00	SFr. 600.00
tassa di consumo per m3	SFr. 1.20	SFr. 2.50
tassa di noleggio contatore	SFr. 30.00	SFr. 70.00
Piscine fisse, idromassaggi esterni e vasche simili	SFr. 200.00	SFr. 400.00
Fontane a getto continuo	SFr. 200.00	SFr. 400.00
Altri allacciamenti provvisori (art. 35 ROAAP)	SFr. 50.00	SFr. 500.00
Altre forniture speciali (art. 36 ROAAP) al m3	SFr. 1.00	SFr. 3.00
Interruzioni o ripristini	SFr. 50.00	SFr. 200.00
Collaudi (art. 30 ROAAP)	SFr. 50.00	SFr. 200.00
Infrastrutture comunali non comprese nelle categorie di cui sopra	SFr. 3'000.00	SFr. 5'000.00
Se del caso, le tasse sopra esposte sono cumulabili tra le categorie ed all'interno delle categorie.		

² Il debitore della tassa d'uso, calcolata pro rata temporis, è l'abbonato, al momento della fornitura.

³ Per la definizione dei parametri di costo fa stato la situazione al 1° gennaio dell'anno per il quale le tasse sono dovute.

Notifica delle tasse,
richiami e
procedura esecutiva

Art. 53 ¹ Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile.

² Le tasse devono essere pagate secondo le modalità espresse sulla fattura.

L'Azienda indirizza al debitore moroso un primo richiamo scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento.

Col secondo sollecito vengono prelevati Fr. 20.00 di spese.

³ La procedura esecutiva è avviata se l'importo dovuto non è pagato entro il termine fissato col secondo sollecito.

La fattura dell'Azienda è parificata a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Cauzioni **Art. 54** L'Azienda può richiedere un deposito a titolo di cauzione, in contanti e pari al presumibile costo annuale dell'importo dovuto, a:
 a) persone giuridiche, società commerciali o ditte individuali;
 b) abbonati notoriamente insolvibili o di dubbia solvibilità;
 c) abbonati morosi nei pagamenti.

Interruzione della fornitura **Art. 55** L'Azienda si riserva in ogni momento il diritto di interrompere la fornitura di acqua a seguito del mancato pagamento di un importo dovuto, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

CAPITOLO X Multe, contestazioni e procedura

Infrazioni **Art. 56** ¹ Le infrazioni al presente Regolamento ed alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio fino ad un importo di Fr. 10'000.00.

² Le infrazioni più gravi potranno inoltre avere per conseguenza l'interruzione della fornitura.

³ Restano riservate le azioni civili e penali.

Reclami **Art. 57** Contro le decisioni emesse dall'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

Ricorso **Art. 58** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.
 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

CAPITOLO XI Disposizioni finali

Diritto suppletorio **Art. 59** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia le norme previste dalla LMSP, dalla LOC e dalle rispettive leggi in materia.

Entrata in vigore **Art. 60** Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni ed ha validità, se del caso retroattiva, al 1. gennaio 2008.

Abrogazioni **Art. 61** Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali in vigore prima dell'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Caveragno.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 17 dicembre 2007.
 Pubblicato nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2007 ed il 20 gennaio 2008.
 Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 16 aprile 2008.